

**Culture wars e potere giudiziario.  
Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte  
europea dei diritti dell'uomo nel  
geo-diritto occidentale\***

*Pasquale Annicchino*

*«Je pense à la tradition anglo-saxonne qui a une autre histoire et qui n'est pas la nôtre.  
Et quand je vois aujourd'hui certaines théories en sciences sociales totalement importées des  
États-Unis d'Amérique avec leurs problèmes, que je respecte et qui existent, mais qui viennent  
s'ajouter aux nôtres»*

*E. Macron, Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les  
séparatismes, 2/10/2020<sup>1</sup>*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Osservazioni di metodo su diritto positivo e diritto comparato. – 3. Giusgenerazione e criticità del pluralismo giuridico. – 4. Pluralismo giuridico e *culture wars*. – 5. La Corte Suprema degli Stati Uniti come dispositivo di egemonia costituzionale. – 6. La Corte europea dei diritti dell'uomo nelle *culture wars* globali. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

La *montée en puissance* del potere giudiziario nella risoluzione di importanti controversie politiche e sociali su temi che impattano sulla definizione delle identità pubbliche è stata ampiamente analizzata dalla dottrina<sup>2</sup>. Il diritto comparato aiuta ad illuminare questa dinamica e ne mostra le ulteriori prospettive contribuendo a far comprendere quanto oggi le Corti siano ormai diventate un foro pubblico in cui dimensione giuridica, politica e comunicativa si intrecciano sempre più

---

\* Il contributo è parte degli Atti del IX Convegno annuale della Rivista di Diritti Comparati “Cancellazione, Spazio pubblico, Memoria”, tenutosi presso il Campus Einaudi dell'Università di Torino e il Polo del '900, il 2 e il 3 novembre 2023.

<sup>1</sup> Il testo integrale del discorso è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes>.

<sup>2</sup> A tal proposito questo contributo costituisce un approfondimento fondato sul precedente lavoro P. Annicchino, *La religione in giudizio. Tra Corte suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, Bologna, 2018. Si veda la bibliografia contenuta nel volume.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

pericolosamente. Le decisioni delle Corti possono così creare un vero e proprio circolo mediatico-giudiziario in cui l'obiettivo dei ricorsi non è più solo quello della risoluzione delle controversie giuridiche ma anche, e soprattutto, quello della conquista di consenso sociale per agende politiche contrapposte che caratterizzano sempre di più le democrazie occidentali<sup>3</sup>. Il ruolo della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei diritti dell'uomo in questo contesto appare decisivo in quanto contribuisce ad articolare una narrazione giuridica che fa da perno allo spiegarsi di *transnational culture wars*<sup>4</sup> (divenute ormai vere e proprie *global culture wars*) che interrogano lo sviluppo della "tradizione giuridica occidentale"<sup>5</sup> soprattutto in rapporto al ruolo del potere giudiziario nella gestione del pluralismo normativo e sociale. Il presente contributo, dopo alcune notazioni metodologiche iniziali, sulla base dell'approccio teorico suggerito da Robert Cover, si soffermerà sul ruolo delle due Corti e sulla loro giurisprudenza nello sviluppo di un geo-diritto occidentale. Ne emerge un quadro in cui alcuni sviluppi giuridici non possono che condurci ad interrogarci sulle difficoltà del pluralismo normativo e sociale e sul ruolo del diritto in tale contesto.

## 2. Osservazioni di metodo su diritto positivo e diritto comparato

Un approccio al fenomeno giuridico che si volesse strettamente aderente ai criteri del positivismo giuridico incontrerebbe difficoltà nel comprendere e spiegare alcuni fenomeni che risultano essere di particolare interesse per lo studioso di diritto comparato come quello del dialogo fra i giudici o quello della circolazione degli argomenti giuridici<sup>6</sup>. Come ha fatto notare Giuseppe de Vergottini, oltre al termine tecnico che si sceglie di utilizzare per descrivere il fenomeno, esso non rappresenta una novità<sup>7</sup>. Quello che appare opportuno evidenziare è che spesso il metodo del

---

<sup>3</sup> Sui rapporti tra Corti e comunicazione si veda A. Sperti, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Oxford, 2023.

<sup>4</sup> C. McCrudden, *Transnational culture wars*, *International Journal of Constitutional Law*, 13, 2, 2015, p. 434 ss., dello stesso autore si veda anche C. McCrudden, *Litigating Religions. An Essay on Human Rights, Courts and Beliefs*, Oxford, 2018.

<sup>5</sup> Uso questa espressione nel suo significato sviluppato da H. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge (MA), 1983.

<sup>6</sup> Per un inquadramento della tematica che possa contribuire ad inquadrare in maniera più ampia anche gli argomenti che saranno sviluppati in questo contributo sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *Geo-diritto e religione nella crisi del liberalismo*, *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1, 2021, p. 85 ss.

<sup>7</sup> Secondo de Vergottini: «[...] è agevole ammettere che si assiste all'accelerazione di un *processo di diffusione*, che in realtà anche se con varia intensità è sempre esistito nei rapporti fra ordinamenti, consistente nel disseminarsi di principi e regole che si presentano oggettivamente come *modelli* da tenersi presenti e da imitarsi», *ofr.* G. de Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010, p. 20

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

positivismo giuridico non appare in grado di spiegare, restando all'interno della sola logica e argomentazione puramente giuridica, il diffondersi di alcuni argomenti e dottrine giuridiche oltre i confini di un determinato ordinamento e la loro adozione nel contesto di ordinamenti diversi. In tal senso la diffusione della giuridicità oltrepassa le logiche puramente giuridiche e la centralità della dimensione dello Stato<sup>8</sup>. Nemmeno le sempre più reiterate critiche al positivismo giuridico, che rimane comunque egemone, sembrano aver creato una credibile alternativa epistemologica che spinga i giuristi ad uno sforzo innovativo nella comprensione dei formanti e delle realtà giuridiche. Come ha evidenziato Michele Graziadei: «[...] sebbene l'immagine ufficiale del sistema giuridico, tramandato dalle dottrine di stampo positivista, sia stata vigorosamente contestata in varie sedi, rimane però forte l'affermazione della superiore legittimazione vantata dal diritto dello Stato in ogni ambito sociale, quale espressione di ordine democratico, garante dei diritti sotto il segno dell'eguaglianza»<sup>9</sup>. Spesso l'analisi delle sole norme giuridiche vigenti non è in grado di restituire all'interprete il quadro esatto della situazione materiale dello stato della tutela dei diritti. Occorre invece tener presente che spesso

«[...] le corti costituzionali e le corti supreme tengono conto di quello che è il *clima culturale* che deriva dalla vigenza delle convenzioni internazionali sui diritti e dalla giurisprudenza delle corti internazionali [...] Parlare di clima culturale significa mettere l'accento su quella *comunione di valori* di riferimento fondanti il nucleo essenziale delle costituzioni, che caratterizza da qualche tempo lo stato dei rapporti che coinvolgono una parte cospicua della comunità internazionale, o sull'universalizzazione del diritto costituzionale, da intendersi sia come una riscoperta di una sorta di diritto naturale vigente a prescindere dal riconoscimento assicurato dagli ordinamenti positivi, sia come estensione delle carte internazionali dei diritti, delle costituzioni e dell'introduzione di sistemi di controllo di costituzionalità affidati ad appositi giudici»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Come ha sottolineato Michele Graziadei: «[...] molti ordinamenti giuridici contemporanei riconoscono allo Stato una funzione primaria nella formazione del diritto. Nel mondo occidentale, a livello nazionale, il diritto dello Stato sembra aver prosciugato ogni altra forma di alternativa di giuridicità», *cfr.* M. Graziadei, *Il diritto oltre lo Stato: le molteplici e rischiose vite di una formula seducente*, in V. Barsotti, M. Graziadei, *Il diritto oltre lo Stato. Atti del VI Convegno nazionale SIRD, Firenze, 25-27 ottobre 2018*, Torino, 2021, p. 122-123.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>10</sup> G. de Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, *op. cit.* p. 30-31.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

Tale rilevanza del fattore culturale emerge in tutta evidenza in particolare nelle controversie sociali (che poi diventano giuridiche) e che spesso riguardano la dimensione identitaria e/o religiosa. In tale contesto la produzione di significati giuridici non può non tenere conto anche della dimensione sociale, politica e geopolitica delle pronunce delle Corti. Come vedremo, tale operazione intellettuale consente di comprendere il diritto non solo come mezzo di composizione e risoluzione delle controversie, ma anche come formante sociale e culturale<sup>11</sup>. In tale contesto, le controversie, sulla religione o su temi a forte carattere identitario, che vengono decise dalle diverse Corti nel mondo ci consentono di cogliere il tema dell'uso delle strategie di *litigation* da parte di attori religiosi e non e il loro impatto sulla crisi odierna del liberalismo.

### 3. *Giusgenerazione e criticità del pluralismo giuridico*

Secondo Robert Cover: «Noi abitiamo un *nomos*, ovvero un universo normativo»<sup>12</sup>. Questo universo normativo contribuisce a definire le diverse tradizioni giuridiche che i *nomoi* rendono vitali e sostengono<sup>13</sup>. La riflessione di Cover può essere utile ad inquadrare tutto quell'articolato mondo del pluralismo sociale e normativo che caratterizza le società complesse tipiche di diversi Paesi. Costruita la base di un possibile pluralismo giuridico, che non vede nello Stato e nelle sue istituzioni l'unico produttore di giuridicità, per Cover alle istituzioni pubbliche è demandata una fondamentale funzione di moderazione del traffico giuridico e del confronto fra i

---

<sup>11</sup> Per un primo tentativo secondo tale approccio sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *The Geopolitics of Transnational Law and Religion. Wars of Conscience and the Framing Effects of Law as a Social Institution*, in S. Mancini, M. Rosenfeld (a cura di), *The Conscience Wars. Rethinking the Balance between Religion, Identity and Equality*, Cambridge, 2018, p. 258 ss.

<sup>12</sup> R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Torino, 2008, p. 17, a cura di Marco Goldoni.

<sup>13</sup> Con il termine *nomos* Cover fa riferimento: «[...] ad un intero universo nel quale la legge e i racconti che la collocano all'interno di un mondo culturale specifico sono parte integrante della vita quotidiana di una comunità alla pari dell'universo fisico», cfr. M. Goldoni, *Costituzionalismo e pluralismo normativo. La teoria della giusgenesi di Robert Cover*, p. 162. Per Cover affinché un determinato gruppo sociale risulti dotato di un *nomos*: «[...] deve essere costituito da: 1. una comunità con un'identità già formata; 2. l'autoconsapevolezza di un'identità collettiva (un insieme di persone deve pensarsi come gruppo); 3. la percezione di condividere una serie di testi o una tradizione d'autorità; 4. una o più proiezioni normative sul futuro», cfr. M. Goldoni, *Interpretazione e autorità. Considerazioni sui limiti e le prospettive del pluralismo normativo di Robert Cover*, *Ars Interpretandi*, 1, 2009, p. 165.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

diversi *nomoi* che consiste nel rendere l'ordinamento sostenibile: «Le virtù universaliste che noi siamo giunti ad identificare con il liberalismo moderno, i grandi principi del nostro diritto, sono forze essenzialmente 'deboli' di mantenimento del sistema. Esse sono virtù che si giustificano in base al bisogno di assicurare la *coesistenza* di mondi contraddistinti da forti significati normativi»<sup>14</sup>. La "forza debole" dell'ordinamento dello Stato è chiamata così a svolgere un ruolo di moderazione nel traffico giuridico dei *nomoi* e a renderne possibile la coesistenza<sup>15</sup>. Per Cover aderire a questa impostazione vuol dire riconoscere che: «[...] ogni 'comunità interpretativa che ha prodotto del 'diritto' possiede un *nomos* proprio - delle narrazioni, delle esperienze e delle visioni per le quali la norma articolata rappresenta la risposta corretta alla questione»<sup>16</sup>. Se appare innegabile che le diverse comunità protagoniste del pluralismo sociale contribuiscano allo sforzo giusgenerativo, in forma narrativa e giuridica<sup>17</sup>, non è tuttavia chiaro come risolvere il tema del conflitto fra la narrazione e la portata giuridica dei diversi *nomoi* e, soprattutto, il loro rapporto con l'ordinamento costituzionale. Come sottolinea Marco Goldoni: «[...] senza l'esercizio di una mediazione all'interno del pluralismo dei significati giuridici, le forze della giusgenesi produrrebbero semplicemente caos e anarchia e lo stesso pluralismo non sarebbe più possibile. Lasciato a sé, infatti, il principio di giusgenesi dà luogo al pluralismo anarchico e al disordine»<sup>18</sup>. Tale prospettiva appare essere ancora più problematica in un contesto caratterizzato da polarizzazione sociale in cui i diversi *nomoi* sono mobilitati strategicamente nella lotta per l'egemonia costituzionale e l'influenza internazionale. In tale contesto la soluzione del monopolio dell'ermeneutica privilegiata dello Stato, che

<sup>14</sup> R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, op. cit., p. 29.

<sup>15</sup> Per un approfondimento di tale prospettiva rispetto ai diritti religiosi cfr. S. Ferrari, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1, 2007, p. 3 ss.

<sup>16</sup> R. Cover, *ibid.*, p. 61.

<sup>17</sup> Per un tentativo di applicazione dell'approccio suggerito da Cover al tema della dignità umana nella giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei diritti dell'uomo sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *Friends of the Court: Christian Conservative Arguments on Human Dignity Before the U.S. Supreme Court and the European Court of Human Rights*, *BYU Law Review*, 46, 5, 2021, p. 1155 ss. Il ruolo delle comunità giusgenerative nella teoria di Cover è così descritto da Goldoni: «Le forze giusgenerative creano geneticamente (ovvero, tale capacità è inscritta nella loro forma costitutiva) nuovi *nomoi* e fanno proliferare in tal modo i significati giuridici. In altri termini, il processo di giusgenesi, attraverso la moltiplicazione dei mondi normativi - Cover utilizza il termine 'mitosi' - si pone a fondamento del pluralismo e, secondo un effetto di retroazione, il pluralismo normativo si rivela essere la condizione essenziale per la giusgenesi», M. Goldoni, *Costituzionalismo e pluralismo normativo. La teoria della giusgenesi di Robert Cover*, op. cit., p. 167.

<sup>18</sup> M. Goldoni, *ibid.*, p. 168.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

pure sembra accennata da Cover, appare essere messa in crisi<sup>19</sup>. Il ruolo delle Corti è comunque al centro della soluzione offerta da Cover, il potere giudiziario è proposto quindi come “virtù imperiale” che non detiene significati giuridici assiologicamente superiori a quelli dei diversi *nomoi*, ma la cui funzione appare essere un’altra: «Il ruolo speciale delle Corti, e la giustificazione della loro giurisdizione, non nasce, quindi, dalla necessità di dare un significato alla legge; fondare la giurisdizione sulla necessità di ‘fare chiarezza’ sul diritto, e, quindi, porre il problema *del* significato della legge come scopo dell’attività giudiziaria, significa sostenere che l’interpretazione giudiziaria è metodologicamente superiore a quelle delle comunità che offrono le proprie versioni della norma. La giurisdizione, invece, è un’istituzione nata dalla necessità di scegliere fra diversi *claims* normativi aventi tutti ugual valore»<sup>20</sup>. La lotta per l’egemonia sulla giurisdizione è allora una competizione per il controllo della produzione dei significati normativi mediante il monopolio della coercizione ermeneutica in quanto: «La decisione del giudice, infatti, pone fine alla costruzione di significati, poichè sceglie un valore (o un significato) fra tanti altri (i quali vengono pertanto esclusi)»<sup>21</sup>. Non sorprende allora lo scontro che ha caratterizzato la nomina di alcuni giudici alla Corte Suprema degli Stati Uniti e che ha condizionato le elezioni che hanno portato alla vittoria di Donald Trump nel 2016<sup>22</sup> in quanto la Corte Suprema, forse più di altre, è una Corte profondamente “politica”<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Per Cover: «Le pretese dello Stato sul significato giuridico sono, in fin dei conti, profondamente legate all'imperfetto monopolio che esso detiene nel campo della violenza, tanto che la richiesta di una comunità di godere di un autonomo significato giuridico deve essere legata alla volontà dello stesso gruppo di vivere secondo questo significato in sfida allo Stato», R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, op. cit., p. 73-74.

<sup>20</sup> M. Goldoni, *Costituzionalismo e pluralismo normativo. La teoria della giusgenesi di Robert Cover*, cit., p. 168.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 169. Goldoni sottolinea inoltre le condizioni che devono essere presenti per Cover affinché le Corti possano svolgere pienamente la loro funzione: «1. quando i tribunali sono istituiti da uno Stato e quindi possono sostenere le loro sentenze con un apparato burocratico-amministrativo in grado di eseguirle; 2. quando essi si trovano a dover operare in un contesto caratterizzato dalla presenza di gruppi profondamente impegnati nella realizzazione dei propri progetti normativi», M. Goldoni, *Interpretazione e autorità. Considerazioni sui limiti e le prospettive del pluralismo normativo di Robert Cover*, op. cit., p. 172-173.

<sup>22</sup> Cfr. P. Annicchino, *Diritto e religione nell'era Trump. La destra religiosa statunitense tra populismo e Corte Suprema*, *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2, 2018, p. 391 ss.

<sup>23</sup> Secondo Richard Posner: «[...] the Supreme Court is not an ordinary court but a political court, or more precisely a politicized court, which is to say a court strongly influenced in making its decisions by the political beliefs of the judged», R.A Posner, *The Supreme Court is a political court. Republicans' actions are proof*, *The Washington Post*, 9/3/2016, disponibile su:

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

#### 4. *Pluralismo giuridico e culture wars*

Brett Scharffs ha sottolineato come, probabilmente, le prime parole del saggio di Robert Cover “*Violence and the Word*”<sup>24</sup> abbiano contribuito a decretare l’insuccesso del movimento “*Law as Literature*”<sup>25</sup>. Nel suo articolo Scharffs ricorda come Cover renda evidente, nella sua analisi, la differenza che passa tra l’interpretazione di un testo giuridico, in particolare da parte dei giudici, e l’interpretazione di altre tipologie di testi<sup>26</sup>. L’interpretazione giuridica differisce dall’interpretazione di altre tipologie di testi prima di tutto per le conseguenze concrete che genera la sua finalizzazione e per il ruolo che gioca in essa la dimensione coercitiva<sup>27</sup>. Questa intima connessione tra attività interpretativa e coercizione che caratterizza le fonti giuridiche ha dunque un riscontro immediato nelle conseguenze materiali e dirette dell’attività ermeneutica<sup>28</sup>. Il ruolo del potere giudiziario diviene allora ancora più decisivo per moderare e contenere l’effetto giusgenerativo delle diverse comunità che contribuiscono al pluralismo sociale e culturale di un determinato ordinamento. Questo genera un cambio di prospettiva decisivo perché il significato giuridico non è necessariamente prodotto dall’alto e dall’autorità dello Stato, ma è il risultato di una circolazione di argomenti giuridici dal basso che poi vengono mediati o re-interpretati dal potere giudiziario. Come ha messo

---

[https://www.washingtonpost.com/opinions/the-supreme-court-is-a-political-court-republicans-actions-are-proof/2016/03/09/4c851860-e142-11e5-8d98-4b3d9215ade1\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/opinions/the-supreme-court-is-a-political-court-republicans-actions-are-proof/2016/03/09/4c851860-e142-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html).

<sup>24</sup> R. Cover, *Violence and the World*, Yale Law Journal, 95, 1986, p. 1601 ss.

<sup>25</sup> B. Scharffs, *How the First Paragraph of Violence and the World Killed the Law as Literature Movement*, Touro Law Review, 37, 4, 2022, p. 1935 ss.

<sup>26</sup> Come sottolinea Scharffs le sue considerazioni possono applicarsi in generale all’interpretazione dei testi giuridici: «Not only is interpretation by judges categorically different than other forms of interpretation (since legal interpretations call forth the coercive power of the state), the interpretation of legal texts by all of us (including law students and law professors) is categorically different because our interpretations (implicitly or explicitly) advocate for uses of state power that are coercive, or to use another term coined by Cover ‘jurispathic’», *ibid.*, p. 1937.

<sup>27</sup> Come evidenzia Cover: “Neither legal interpretation nor the violence it occasions may be properly understood apart from one another”, R. Cover, *Violence and the World*, *op. cit.*, p. 1601.

<sup>28</sup> Per Scharffs: «[...] Cover reminds us that we simply cannot engage in legal interpretation without grappling with the real-word implication-the violence- that inherently and invariably attends legal interpretation», B. Scharffs, *How the First Paragraph of Violence and the World Killed the Law as Literature Movement*, *op. cit.*, p. 1939.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

in evidenza Marco Goldoni, il significato giuridico nella ricostruzione di Cover: «[...] proviene dal 'basso', ossia dall'impegno dei movimenti sociali, culturali o religiosi»<sup>29</sup>. In una società plurale e, forse, paradossalmente, allo stesso tempo polarizzata, è possibile che la produzione di argomenti giuridici non sia, solo e necessariamente, finalizzata alla protezione dei diritti ma diventi anche uno strumento utile a perseguire finalità politiche secondo il modello ben descritto da Clifford Bob dell'utilizzo dei diritti «*as weapons*»<sup>30</sup>. I diritti diventano allora delle armi da utilizzare nel contesto del dispiegamento delle strategie di *litigation* in cui l'arena giudiziaria diventa solo l'ampliamento dell'arena politica utile a perseguire obiettivi eminentemente politici con mezzi giuridici. Il diritto può essere quindi usato come un'arma nelle lotte politiche interne o in quelle internazionali mediante un impiego guidato dalla necessità di raggiungimento di determinati obiettivi politici a breve, medio o lungo termine con la ormai ben nota tecnica denominata *lawfare*<sup>31</sup>. Da questo punto di vista, è bene sottolineare che gli Stati Uniti offrono un osservatorio privilegiato in quanto le tecniche di *strategic litigation* si sono profondamente sviluppate e hanno portato a cambiamenti importanti negli orientamenti della Corte Suprema<sup>32</sup>. Si sono avuti anche interessanti casi di *cross-fertilization* nelle strategie giuridiche impiegate da movimenti con obiettivi apparentemente inconciliabili<sup>33</sup>.

Gli sviluppi statunitensi hanno profondamente influenzato anche le tecniche di *strategic litigation* davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>34</sup>. Quello che ha caratterizzato il contesto statunitense è stato l'incrocio fra le tecniche di *strategic litigation* e uno sviluppo culturale sempre più polarizzato e caratterizzato dalla presenza di *culture*

---

<sup>29</sup> M. Goldoni, *Introduzione. Il diritto fra autorità e interpretazione*, in R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, op. cit., p. 5.

<sup>30</sup> C. Bob, *Rights as weapons: instruments of conflict, tools of power*, Princeton-Oxford, 2019.

<sup>31</sup> Per un approfondimento cfr. O. Kittrie, *Lawfare: Law as Weapon of War*, Oxford, 2016 e inoltre M. Galeotti, *The weaponisation of everything. A field guide to the new way of war*, New Haven-Londra, 2022.

<sup>32</sup> Per comprendere questa traiettoria e lo sviluppo recente della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti si può fare riferimento al classico S. Teles, *The rise of the Conservative Legal Movement: the battle for control of the law*, Princeton-Oxford, 2008.

<sup>33</sup> T. Fetner, *How the religious right shaped lesbian and gay activism*, Minneapolis, 2008.

<sup>34</sup> Si veda E. Fokas, *Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of the European Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence*, Oxford Journal of Law and Religion, 4, 1, 2015, p. 54 ss., e inoltre E. Fokas, *Comparative Susceptibility and Differential Effects on the Two European Courts: A Study of Grassroots Mobilizations Around Religion*, Oxford Journal of Law and Religion, 5, 3, 2016, p. 541 ss. Come argomenta Fokas in quest'ultimo contributo: «[...] the predominance of the United States in this field of study is not surprising: American society is historically actively litigious [...] the US provides one of the best developed examples of NGO and civil society engagement in religious litigation and of litigation specifically by religious groups», *ibid.*, p. 547.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

*wars* su temi centrali nella definizione dell'identità pubblica<sup>35</sup>. Circa trenta anni fa James Davison Hunter aveva intuito quanto il dibattito pubblico statunitense si stesse polarizzando secondo modelli di *culture wars* su argomenti centrali per la definizione dell'identità pubblica del Paese<sup>36</sup>. Nella ricostruzione di Hunter il pluralismo culturale, sociale e religioso statunitense tende verso la produzione di due macro-modelli: uno "progressista" e uno "ortodosso" che si confrontano nell'arena pubblica in uno scontro che riguarda, soprattutto, il rapporto della moralità (e della politica) rispetto alla modernità. Nell'interpretazione "progressista", l'avanzata della modernità impone di aggiornare, alla luce dei nuovi orientamenti culturali, moralità pubblica e privata e, di conseguenza, le leggi vigenti, soprattutto in materie eticamente o culturalmente sensibili. D'altro canto, chi si oppone a tale approccio, mediante una ricostruzione "ortodossa" dei rapporti sociali nella modernità, non ritiene che la fonte dei nuovi orientamenti sociali vada trovata necessariamente nella massimizzazione dell'autonomia individuale del singolo e si sforza di trovare riferimenti in autorità tradizionali, spesso religiose<sup>37</sup>. Tali approcci contribuiscono a condizionare anche l'utilizzazione degli strumenti giuridici che possono venire mobilizzati e utilizzati strategicamente a seconda dell'obiettivo politico che i differenti attori mirano a raggiungere<sup>38</sup>. Vediamo qui che le riflessioni di Hunter si collegano strettamente alla ricostruzione di Cover. Nella sua analisi sul pluralismo costituzionale Cover ci ricordava quanto la creazione di significato giuridico attribuita solo all'autorità dello Stato potesse essere debole. Ma cosa accade in un contesto di polarizzazione sociale in cui le *culture wars* divengono lo strumento per imporre il proprio *nomos* su altre comunità e utilizzare la coercizione dello Stato per renderlo egemone? Cover restava interlocutorio sul punto:

---

<sup>35</sup> Sulla rilevanza del contesto statunitense anche per il dibattito italiano in materia sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *Le guerre culturali di Giorgia Meloni*, *Le Grand Continent*, 1/6/2023, disponibile su: <https://legrandcontinent.eu/it/2023/06/01/le-guerre-culturali-di-giorgia-meloni/>.

<sup>36</sup> J.D. Hunter, *Culture Wars. The Struggle to Define America*, New York, 1991.

<sup>37</sup> Coglie questo sviluppo, da un punto di vista giuridico, anche Zachary Calo: «Law and religion debates are often framed as binary between religious and secular values. This interpretation is understandable and no doubt reflects the increasingly polarized cultural and social dynamics of the West», Z. Calo, *Constructing the Secular: Law and Religion Jurisprudence in Europe and the United States*, EUI RSCAS working paper 94/2014, p. 3.

<sup>38</sup> Appare evidente a chi scrive che l'opzione "ortodossa" appaia fortemente legata allo sviluppo di teorie dell'interpretazione del testo costituzionale che sono state definite come "traditionaliste", *cf.* M.O. DeGirolami, *Traditionalism raising*, *Journal of Contemporary Legal Issues*, 24, 1, 2023, p. 9 ss., si veda anche A. Koppelman, *The Use and Abuse of Tradition: A Comment on DeGirolami's Traditionalism Raising*, *Journal of Contemporary Legal Issues*, 24, 1, 2023, p. 187 ss.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

«Il blocco statale nella creazione costituzionale dovrà giungere ad un termine. È altamente improbabile che ciò avvenga per mano dei giudici della Corte Suprema, abituati come sono a scrutare prudentemente l'orizzonte, a forgiare scuse giurisdizionali per evitare di interrompere il dispiegamento ordinato del potere e dei privilegi dello Stato. È probabile, invece, che ciò avvenga in un momento di turbolenza - attraverso un indisciplinato impulso giusgenerativo, un movimento pronto a sostenere una visione particolare a dispetto dello (o in opposizione allo) Stato [...] Non è il romanticismo della ribellione che dovrebbe condurre ad interessarci al diritto creato dai movimenti sociali e dalle comunità. Al contrario, come la sfiducia verso lo Stato e il riconoscimento di questo come realtà portano a sostenere il costituzionalismo come limite al suo potere, così il riconoscimento della realtà del (ma anche della sfiducia nel) potere dei movimenti sociali dovrebbe condurre ad esaminare i mondi nomici che essi creano»<sup>39</sup>.

Non c'è una soluzione definitiva nella ricostruzione di Cover. Tuttavia, se leggiamo Cover in parallelo all'analisi politologica e sociologica di Hunter possiamo renderci conto di come lo scontro fra "progressisti" e "ortodossi" sia permanente e si risolva, se vogliamo guardare alle implicazioni giuridiche, nella lotta per l'egemonizzazione del diritto statale con il paradosso, contrario all'intuizione di Cover, che i diversi *nomoi* scelgono di esistere proprio nella dimensione che appare anche assiologicamente privilegiata del diritto dello Stato con una rinuncia al loro contributo pluralista.<sup>40</sup> I diversi *nomoi*, portatori per Cover di intrinseca giuridicità, combattono per una giuridicità superiore che possa imporsi anche gli altri *nomoi*. Il potere giudiziario ha del resto ben poche opzioni: «[...] la Corte deve o rifiutare al gruppo il potere dello Stato (fermando la crescita del suo diritto o costringendolo alla resistenza) o condividere la sua interpretazione».<sup>41</sup> È vero che Cover si sofferma in modo peculiare sulle controversie relative al ruolo pedagogico dello Stato nell'educazione pubblica, ma le decisioni dei giudici, come ha sottolineato Justice Kennedy, già giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, sono esse stesse uno strumento pedagogico perché non servono solo a risolvere delle controversie giuridiche ma anche ad "insegnare"<sup>42</sup>. Marc

<sup>39</sup> R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, op. cit., p. 91-92.

<sup>40</sup> Sui rapporti fra costituzionalismo e religioni in tale scenario cfr. S. Mancini, *Oltre Vestfalia: il costituzionalismo alla prova della religione globalizzata*, Percorsi Costituzionali, 1-3, 2020, p. 179 ss.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p.83.

<sup>42</sup> Si confronti a tal proposito la riflessione di Lawrence Tribe: «Justice Kennedy's opinions have repeatedly emphasized the notion that, through the decisions it announces and the reasons it offers for those decisions, the Court does more than resolve the particular 'cases' and 'controversies' entrusted to it for resolution. He has observed: 'By our opinions, we teach' . . . [t]he idea that the populace at large will actually read the Court's opinions may seem naive. But if one reflects on how those opinions reverberate through both traditional and social media outlets, the idea's innocence may come to be

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

Galanter ha sottolineato<sup>43</sup> come parte importante del lavoro svolto dal potere giudiziario non sia necessariamente quello di risolvere le controversie giuridiche portate alla sua attenzione, ma quello di contribuire allo sviluppo di una narrazione giuridica che influenza il più ampio contesto culturale e politico e, di conseguenza, le decisioni strategiche degli attori in campo<sup>44</sup>. In questo contesto una prospettiva d'analisi di *Law and Social Movements*<sup>45</sup> integra la metodologia proposta da Cover e consente di comprendere quanto i diversi movimenti sociali facciano confluire sulle corti e nelle controversie giuridiche le loro aspettative politiche. L'interazione fra diritto e religione e le controversie giuridiche che questa interazione genera sono ormai da tempo al centro dell'analisi degli studiosi. McCrudden ha delineato quanto tali controversie abbiano assunto una dimensione transnazionale e soprattutto quanto ormai, sia la Corte Suprema degli Stati Uniti che la Corte europea dei diritti dell'uomo siano al centro di vere e proprie *transnational culture wars*<sup>46</sup>.

##### 5. La Corte Suprema degli Stati Uniti come dispositivo di egemonia costituzionale

La Corte Suprema degli Stati Uniti è oggi al centro di un complesso dibattito politico e giuridico che riguarda la sua stessa legittimazione e il ruolo del potere

---

appreciated and even admired in time», *cf.* L.H. Tribe, *Equal Dignity: Speaking Its Name*, Harvard Law Review, 129, 1, 2015, p. 23-24.

<sup>43</sup> M. Galanter, *The Radiating Effects of Courts*, in K.O. Boyum, L.M. Mather (a cura di), *Empirical Theories About Courts*, New York, 1983, p. 117 ss.

<sup>44</sup> Il punto è ben sottolineato da Effie Fokas e Dia Anagnostou con riferimento alle controversie che investono principalmente il fattore religioso: «A decentred perspective of law and rights, however, moves away from a focus on a court's ruling ordering policy change, to explore how interested actors view a judicial decision, decipher, and enact its perceived messages. In this tradition of socio-legal analysis, the law is viewed as a cultural institution that forms and transforms via the meanings that people attach to it», E. Fokas, D. Anagnostou, *The "Radiating Effects" of the ECtHR on Social Mobilizations Around Religion and Education in Europe: An Analytical Frame*, Politics and Religion, 12, 2019, p. S14.

<sup>45</sup> Sul tema *cf.* M. McCann, *Law and Social Movements*, in A. Sarat (a cura di), *The Blackwell Companion to Law and Society*, Oxford, Blackwell, 2004, p. 506-522 e inoltre M. McCann, *Law and Social Movements: Contemporary Perspectives*, Annual Review of Law and Social Science, 2, 1, 2006, p. 17 ss.

<sup>46</sup> C. McCrudden, *Transnational culture wars*, *op. cit.* ed inoltre C. McCrudden, *Litigating Religions. An Essay on Human Rights, Courts and Beliefs*, *op. cit.* Per un approccio teorico e globale al tema che affronta la prospettiva della *global right* si veda G. de Búrca, K.G. Young, *The (mis)appropriation of human rights by the new global right: An introduction to the symposium*, International Journal of Constitutional Law, 21, 1, 2023, p. 205 ss.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

giudiziario in una democrazia complessa<sup>47</sup>. Questo dibattito è particolarmente rilevante per la Corte Suprema perché sono numerosi i Paesi nel mondo che guardano alle sue decisioni e vengono influenzati dalla sua “*persuasive authority*”<sup>48</sup>. Ad esempio, per quel che riguarda il caso italiano, già de Vergottini faceva notare come nella stessa sentenza 27/1975, relativa all’illegittimità parziale del reato di aborto, la Corte costituzionale italiana pur «[...] non citando esplicitamente *Roe c. Wade*, mostra di esserne a conoscenza e ne riecheggia evidentemente le argomentazioni»<sup>49</sup>. Rispetto ai dibattiti più recenti, basta pensare al dibattito sul riconoscimento al diritto al matrimonio dello stesso sesso sancito con la decisione *Obergefell v. Hodges* del 26 giugno 2015<sup>50</sup>. Il tema del matrimonio dello stesso sesso rappresenta uno dei nodi fondamentali nel contesto delle *culture wars* nazionali e transatlantiche<sup>51</sup>. La dinamica con cui la Corte Suprema ha deciso il caso riflette pienamente la polarizzazione sociale statunitense. La Corte, infatti, con un voto a maggioranza di cinque contro quattro, ha riscontrato una violazione del quattordicesimo emendamento costituzionale. *Obergefell* è una decisione spartiacque non solo per i suoi effetti diretti nell’ordinamento statunitense e rispetto al riconoscimento al diritto al matrimonio dello stesso sesso. Lo è, forse, soprattutto per la sua capacità di proiettare, secondo l’approccio suggerito da Cover, uno specifico *nomos* nella narrazione giuridica globale. La decisione, infatti, come gli anni successivi al 2015 hanno ampiamente dimostrato, è stata un vero e proprio spartiacque geopolitico<sup>52</sup>. Gli Stati Uniti si sono infatti posizionati, mediante la decisione del loro supremo vertice giudiziario, come i difensori della libertà di scelta e dell’autonomia individuale. La Russia di Vladimir Putin, al contrario, mediante la riscoperta del discorso politico e giuridico sui “valori tradizionali”<sup>53</sup> è riuscita a re-inventarsi una tradizione identitaria e religiosa, con importanti implicazioni giuridiche prendendo

---

<sup>47</sup> Cfr. R. D. Doerfler, S. Moyn, *Democratizing the Supreme Court*, California Law Review, 109, 2021, p. 1703 ss. e inoltre J. Balkin, *Why Liberals and Conservatives Flipped on Judicial Restraint: Judicial Review in the Cycles of Constitutional Time*, Texas Law Review, 2, 2019, p. 215 ss.

<sup>48</sup> H.P. Gleen, *Persuasive Authority*, McGill Law Journal, 32, 1987, p. 261 ss.

<sup>49</sup> G. de Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit., p. 22.

<sup>50</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, *Obergefell c. Hodges*, 576 U.S.644, 2015.

<sup>51</sup> Si veda sul punto D. Laycock, *Religious Liberty and the Culture Wars*, University of Illinois Law Review, 3, 2014, p. 839 ss.

<sup>52</sup> Per un primo commento in tal senso sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *Love Wins: il matrimonio tra omosessuali e la geopolitica USA*, Limes-Rivista Italiana di Geopolitica (online), 8/7/2015, disponibile su: <https://www.limesonline.com/limesplus/love-wins-il-matrimonio-tra-omosessuali-e-la-geopolitica-usa-14671698/>.

<sup>53</sup> Si veda su questo punto K. Stoeckl, *Traditional values, family, homeschooling: The role of Russia and the Russian Orthodox Church in transnational moral conservative networks and their efforts at reshaping human rights*, International Journal of Constitutional Law, 21, 1, 2023, p. 224 ss.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

anche a prestito le dinamiche delle *culture wars* tipiche degli Stati Uniti<sup>54</sup>. Sono due posizioni culturali attorno a cui le *culture wars* statunitensi si spostano nell'arena globale e contribuiscono alle *culture wars* globali con importanti ripercussioni anche sul piano dello sviluppo del diritto pubblico internazionale relativamente alla teoria dei diritti umani<sup>55</sup>. Negli Stati Uniti e nel mondo occidentale, con postura prettamente hunteriana, il diritto alla libertà di scelta e all'autonomia individuale diventano la bussola attorno alla quale costruire l'impalcatura giuridica dei diritti<sup>56</sup>. La Russia si posiziona sul versante opposto attirando a sé le attenzioni di tutti quei Paesi che non si rivedono nella tradizione culturale, politica e giuridica dell'Occidente. Lo stesso impatto, interno e globale, si è avuto con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*<sup>57</sup> che ha portato al ribaltamento della giurisprudenza precedente in materia di aborto e ha sancito uno dei momenti più importanti dell'ascesa del *Conservative Legal Movement* statunitense<sup>58</sup>. Come abbiamo ricordato precedentemente, l'analisi degli sviluppi della giurisprudenza statunitense non può non essere al centro dell'attenzione di chi voglia comprendere lo sviluppo delle *transnational culture wars* data la capacità delle associazioni e dei movimenti

---

<sup>54</sup> Come evidenzia Kristina Stoeckl riferimenti russi ai “valori tradizionali” e alla “sicurezza spirituale” sembrano essere espedienti retorici utilizzati in maniera strumentale: «What makes them ‘Russian’ in the discourse of spiritual security is the construction of a friend-enemy scenario, according to which these values are under threat from the West and from liberal opposition». Nella sua ricostruzioni Stoeckl evidenzia che molte delle ricostruzioni russe siano in realtà modelli importati dalla destra religiosa statunitense: “[...] the influence by Western Christian groups took not only the form of conversions, it included also the teaching of conservative Christian Right ideas and spiritual-moral doctrines that had not hitherto played an important role in the Orthodox Church’s social teaching. These doctrines—chiefly abortion and traditional family values—outlasted the effect of the stop on foreign missionaries. Starting already during the Perestroika, American Christian Right groups had become active inside Russia and had promoted Christian values as a cure to decades of Marxism-Leninism», *cf.* K. Stoeckl, *Russia’s Spiritual Security Doctrine as a Challenge to European Comprehensive Security Approaches*, *The Review of Faith and International Affairs*, 20, 4, 2022, p. 40-41.

<sup>55</sup> *Cfr.* K. Stoeckl, K. Medvedeva, *Double bind at the UN: Western actors, Russia, and the traditionalist agenda*, *Global Constitutionalism*, 7, 3, 2018, p. 383 ss. e inoltre C. McCrudden, *Human rights and traditional values*, in U. Baxi, C. McCrudden, A. Paliwala, *Law’s Ethical, Global and Theoretical Contexts. Essays in honour of William Twining*, Cambridge, 2015, p. 38 ss.

<sup>56</sup> Il punto è bel conto da Olivier Roy: «En un sens, elle se situe dans le prolongement de l’idéologie des Lumières, qui fait de l’individu et de ses droits le point de départ du lien social, lequel se nouant par le contrat social entre sujets libres, et autonomes par rapport à toute transcendance», O. Roy, *L’aplatissement du monde. La crise de la culture et l’empire des normes*, Parigi, 2022, p. 23.

<sup>57</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, *Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization*, 142 S. Ct. 2228, 2022.

<sup>58</sup> Si veda R. Siegel, *Memory Games: Dobb’s Originalism as Anti-Democratic Living Constitutionalism and Some Pathways for Resistance*, *Texas Law Review*, 101, 5, 2023, p. 1127 ss., si veda inoltre J. Balkin, *Abortion, Partisan Entrenchment and the Republican Party*, 2022, disponibile su: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4215863](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4215863).

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

statunitensi di esportare le loro tecniche di *strategic litigation*. Tali sviluppi sono probabilmente da collegarsi alla ben nota pronuncia della Corte Suprema del 2003 nel caso *Lawrence c. Texas* che invalidò le leggi anti-sodomia allora vigenti in Texas dichiarando la necessità di rispettare il diritto alla vita privata delle coppie omosessuali. Nel dichiarare la legge del Texas incostituzionale, la Corte Suprema ha fatto riferimento a sviluppi giurisprudenziali europei, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo, sottolineando come tale diritto fosse ormai riconosciuto da numerosi altri Paesi della medesima tradizione giuridica. La citazione della giurisprudenza di Strasburgo ha dato luogo ad un ampio dibattito rispetto all'uso dei precedenti stranieri negli Stati Uniti ma la sua influenza si è fatta probabilmente sentire fino alla pronuncia che ha portato al riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Come sottolinea Andrea Pin la sentenza *Obergefell* «[...] non sembra in alcun modo influenzata da acquisizioni estere, tuttavia essa cita per ben dodici volte proprio *Lawrence c. Texas*<sup>59</sup>, una tra le decisioni più famose in cui la giurisprudenza straniera - in particolare *Dudgeon c. Regno Unito* della Corte EDU- giocò un ruolo significativo nell'orientare la Corte americana. Il diritto al matrimonio omosessuale negli USA, inserendosi nel discorso aperto da Lawrence, è pertanto debitore di *Dudgeon* e della Corte EDU, proprio grazie all'uso che ne ha fatto l'estensore Kennedy in *Lawrence*<sup>60</sup>. *Lawrence* e *Obergefell* rappresentano casi in cui il pendolo della giurisprudenza statunitense si è mosso verso le istanze che Hunter avrebbe definito "progressiste". Tuttavia, la giurisprudenza recente della Corte ha ampiamente mostrato come quel pendolo abbia cambiato direzione, anche a causa del mutamento nella composizione della Corte, indirizzandosi verso le istanze più "ortodosse" o conservatrici. Credo sia possibile concordare con Jack Balkin quando definisce la decisione nel caso *Dobbs* come parte dell'inizio di una più ampia "rivoluzione conservatrice"<sup>61</sup>. Negli anni gli sviluppi costituzionali statunitensi hanno portato all'esportazione di costruzioni giuridiche di diversa natura ideologica. *Obergefell* ha influenzato lo sviluppo dell'immaginario giuridico globale sui temi dei diritti delle coppie dello stesso sesso. Allo stesso tempo, soprattutto dopo la decisione nel caso *Lawrence*, il fronte "ortodosso" guidato dalla destra religiosa ha cominciato ad intervenire davanti ad altre

<sup>59</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, *Lawrence c. Texas*, 539 US 558, 2003.

<sup>60</sup> A. Pin, *L'America balla da sola? I fattori di resistenza nell'ordinamento statunitense al costituzionalismo globale*, *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1, 2016, p. 79.

<sup>61</sup> Secondo Balkin: «With *Dobbs*, the conservative legal movement has achieved one of its long-cherished goals, and the Court's conservative revolution is only just beginning. The next several years will probably produce multiple changes in constitutional doctrine, from affirmative action to the First Amendment», *cf.* J. Balkin, *Abortion, Partisan Entrenchment, and the Republican Party*, *op. cit.*, p. 16.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

giurisdizioni per il timore che lo sviluppo di precedenti particolarmente “progressisti” potesse influenzare lo sviluppo della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti come avvenuto con il caso *Lawrence*<sup>62</sup>. L’ascesa del *Conservative Legal Movement* ha contribuito a generare nuove discussioni rispetto al ruolo contro-maggioritario delle corti ma testimonia la dinamica di competizione in essere fra i vari *nomoi* per l’egemonia sulla produzione giuridica del diritto statale visto come lo strumento per «cambiare il mondo»<sup>63</sup>. Che si guardi al fronte “progressista” o a quello “ortodosso” gli Stati Uniti restano la piattaforma fondamentale per l’elaborazione e la diffusione delle idee che oggi sono al centro delle *culture wars* globali e la Corte Suprema ne costituisce il suo dispositivo più incisivo. Già diversi anni fa Giuseppe de Vergottini rilevava la centralità del mondo anglosassone in questo contesto facendo rilevare come:

«L’attenzione per il c.d. dialogo e per il ricorso alla comparazione sono in parte conseguenza dell’allargamento dello spazio assegnato ai principi del costituzionalismo occidentale dopo la caduta del muro di Berlino che ha, tuttavia, privilegiato l’impostazione seguita dagli studiosi dell’area di *common law*. La letteratura di lingua inglese, infatti, ha assunto un ruolo predominante e ciò ha contribuito largamente alla lettura degli istituti del costituzionalismo (divisione dei poteri, tutela dei diritti, controlli di costituzionalità) attraverso la lente offerta dagli studiosi anglosassoni (...). In particolare, è agevole notare come il tema del dialogo fra corti e del ruolo della comparazione è stato condizionato dall’abnorme spazio assorbito dal dibattito sull’eccezionalismo nordamericano, espressione in campo giuridico dell’espansione a livello globale di una superpotenza impegnata a esportare nel mondo il proprio modello di democrazia»<sup>64</sup>.

La circolazione degli argomenti non giuridici non è, però, un fenomeno unidirezionale e necessariamente progressista. Anni fa questo aspetto era stato già pienamente colto da de Vergottini: «Come viaggiano le idee promotrici delle garanzie così altrettanto trasmigrano *idee limitatrici*. L’esperienza dimostra senza ombra di dubbio

---

<sup>62</sup> Da questo punto di vista è sicuramente emblematica la dinamica di *litigation* del caso *Lautsi c. Italia*, cfr. P. Annicchino, *Winning the battle by losing the war: the Lautsi case and the Holy Alliance between American Conservatives Evangelicals, the Russian Orthodox Church and the Vatican to reshape European Identity*, *Religion and Human Rights: an International Journal*, 6, 3, 2011, p. 213 ss.

<sup>63</sup> J.D. Hunter, *To Change the World: The Irony, Tragedy and Possibility of Christianity in Late Modern World*, New York, 2010.

<sup>64</sup> G. de Vergottini, *Oltre il dialogo tra le corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit., p. 10-11.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

che la convergenza fra ordinamenti può verificarsi anche con un segno contrario a quello di solito richiamato»<sup>65</sup>.

#### 6. La Corte europea dei diritti dell'uomo nelle culture wars globali

Abbiamo visto quanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto un ruolo importante nello sviluppo della giurisprudenza della Corte Suprema statunitense mediante la circolazione degli argomenti giuridici. La Corte di Strasburgo riveste un ruolo sempre più rilevante nella definizione delle controversie su temi attinenti alle identità collettive degli ordinamenti che si inseriscono nei dibattiti sulle *transnational culture wars*<sup>66</sup> e nel “geopolitical football” descritto da McCrudden. Per quel che riguarda la Corte europea dei diritti dell'uomo ci sono diversi casi che potrebbero essere utili ad illustrare tale “geopolitical football” ovvero uno scontro ideologico e politico globale in cui i «conflitti tra religione e diritti umani sono diventati centrali nel contesto dell'attivismo geopolitico al raggiungimento (o alla resistenza, dipende dai punti di vista) dell'egemonia ideologica»<sup>67</sup>. Ben noto agli studiosi è il caso *Lautsi c. Italia* relativo all'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane e che è stato oggetto di approfondite riflessioni della dottrina<sup>68</sup>. Il caso *Lautsi* è particolarmente rilevante nell'economia dell'argomentazione che si sta provando a sviluppare in questa sede in quanto lascia ben percepire la lotta per l'egemonia del diritto statale da parte dei vari gruppi coinvolti, le implicazioni internazionali e geopolitiche che emergono dalla controversia<sup>69</sup> e la crisi di modelli di accomodamento del pluralismo ordinamentale. Nel caso *Lautsi* è evidente il ruolo che l'impiego strategico del diritto assume nella lotta politica. Come scrive Natalino Irti: «L'immagine della scienza giuridica come di una 'sopra-elevazione' indifferente al terreno sottostante, non appaga più: può forse consolarci, ma non ci aiuta a capire né noi stessi né le cose che accadono intorno a noi»<sup>70</sup>. La vicenda rappresenta bene la portata geopolitica delle controversie

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 26.

<sup>66</sup> Per un inquadramento generale del tema sia consentito il rinvio a P. Annicchino, *La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, *op. cit.*

<sup>67</sup> C. McCrudden, *Litigating Religions. An Essay on Human Rights, Courts and Beliefs*, *op. cit.* p. 35.

<sup>68</sup> Sul caso rimando alle considerazioni in P. Annicchino, *La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, *op. cit.* e alla relativa bibliografia citata in quella sede.

<sup>69</sup> Per una prima riflessione sul tema *cfr.* P. Annicchino, *Winning the battle by losing the war: the Lautsi case and the Holy Alliance between American Conservatives Evangelicals, the Russian Orthodox Church and the Vatican to reshape European Identity*, *op. cit.*

<sup>70</sup> N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Bari-Roma, 2004, p. 12.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.*

*Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

sul diritto di libertà religiosa in particolare grazie a due documenti prodotti da rappresentanti della Chiesa ortodossa russa. Dopo la prima decisione del novembre 2009<sup>71</sup> l'arcivescovo Hilarion di Volokolamsk, direttore del dipartimento relazioni esterne della Chiesa, in una lettera all'allora Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone esponeva le sue critiche rispetto all'operato della Corte di Strasburgo:

«Consideriamo l'approccio della Corte europea dei diritti dell'uomo come un tentativo di imporre un secolarismo radicale ovunque nonostante le differenti esperienze nazionali relative ai rapporti fra Stato e chiese. La decisione menzionata precedentemente non costituisce un caso isolato nella giurisprudenza della Corte che ha, sempre più spesso, dimostrato un trend anti-cristiano. Considerando che le decisioni della Corte hanno chiaramente perso il contatto con la realtà giuridica e storica in cui vive la maggior parte degli europei, e la Corte si è trasformata in uno strumento di promozione di una ideologia ultraliberale, crediamo sia molto importante che le comunità religiose europee siano coinvolte in una discussione sul suo operato»<sup>72</sup>.

Allo stesso modo, di eguale rilevanza appare il testo di una lettera inviata dal Patriarca Cirillo I all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi:

«L'eredità culturale dell'Italia e di molti altri Paesi europei non dovrebbe diventare una materia oggetto della giurisdizione delle istituzioni europee che si occupano di diritti umani. I simboli religiosi cristiani presenti nello spazio pubblico europeo sono parte dell'identità europea senza la quale il passato, il presente o il futuro di questo continente non sono pensabili. Il pretesto di assicurare la natura laica dello stato non dovrebbe essere utilizzato per promuovere un'ideologia anti-religiosa che apparentemente viola la pace nella comunità discriminando contro la maggioranza religiosa in Europa che è composta da cristiani»<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Corte EDU, 3 novembre 2009, ric. 30814/06, *Lautsi c. Italia*.

<sup>72</sup> Chiesa ortodossa russa-Dipartimento relazioni esterne, *Archbishop Hilarion's letter to Vatican Secretary of State concerning the European Court's decision to ban Christian symbols in Italian schools*, disponibile su: <https://mospat.ru/en/news/58115/> (nostra traduzione).

<sup>73</sup> Chiesa ortodossa russa-Dipartimento relazioni esterne, *Patriarch Kirill supports Italian Government over European Court's decision to ban Christian symbols in schools*, disponibile su: <https://mospat.ru/en/news/58128/> (nostra traduzione).

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

La Grande Camera della Corte arrivò al ribaltamento della decisione del 2009 nel marzo 2011<sup>74</sup> con una sentenza che risulterà decisiva rispetto a diversi nodi strategici dell'attività interpretativa della Corte. Basta far riferimento al ruolo della dottrina del margine di apprezzamento statale nella decisione del 2011. Come avrà modo di affermare l'allora ambasciatore italiano a Mosca Antonio Zanardi Landi: «Siamo grati alla Chiesa ortodossa russa che è stata il nostro più importante e decisivo alleato nel portare al ribaltamento della precedente decisione della Corte di Strasburgo»<sup>75</sup>. Non è possibile approfondire in questa sede il ruolo della Federazione Russa e della Chiesa ortodossa russa nello sviluppo delle *transnational culture wars*<sup>76</sup>, si deve tuttavia sottolineare che tale aspetto appare decisivo per comprendere sia la traiettoria che ha portato all'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa<sup>77</sup> ma anche i legami culturali che hanno influenzato lo sviluppo di idee giuridiche che legano gli Stati Uniti e la Russia<sup>78</sup>. Allo stesso tempo particolarmente rilevante appare la decisione della terza sezione della Corte EDU nel caso *Fedotova e altri c. Russia*<sup>79</sup> relativa al riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso. Come ha sottolineato Nausica Palazzo: «La sentenza presenta, poi, finanche una valenza geopolitica, ponendosi in tutta evidenza al centro delle *culture wars* che vedono la Russia- con altri Paesi non occidentali-opporsi a un non meglio specificato "Occidente", di cui gli Stati Uniti costituiscono sovente la personificazione»<sup>80</sup>. Del resto, la stessa Federazione Russa nel marzo 2022 ha annunciato di non voler più partecipare ai lavori del Consiglio

<sup>74</sup> Corte EDU, 18 marzo 2011, ric. 30814/06, *Lautsi c. Italia*.

<sup>75</sup> Chiesa ortodossa russa-Dipartimento relazioni esterne, *Italy's ambassador to Moscow thanks Moscow Patriarchate for support in getting the case of Lautsi reviewed*, disponibile su: <https://mospat.ru/en/news/55478/> (nostra traduzione).

<sup>76</sup> Sul tema si veda K. Stoeckl, D. Uzlaner, *The Moralists International: Russia in the Global Culture Wars*, New York, 2022.

<sup>77</sup> Cfr. P. Annicchino, *L'addio della Russia al Consiglio d'Europa era già scritto. Nella teologia*, Editoriale Domani, 11/3/2022, disponibile su: <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/addio-russia-consiglio-europeo-teologia-v4xvyyy0>.

<sup>78</sup> P. Annicchino, *La fonte della fede russa*, Il Foglio, 4/8/2019, disponibile su: <https://www.ilfoglio.it/home/2019/08/04/news/la-fonte-della-fede-russa-268166/>; e inoltre P. Annicchino, *Il Soros di Russia*, Il Foglio, 22/7/2019, disponibile su: <https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/07/22/news/il-soros-di-russia-266400/>.

<sup>79</sup> Corte EDU, 17 gennaio 2023, ric. 40792/10; 30538/14; 43439/14, *Fedotova e altri c. Russia*. Come sottolinea Palazzo: «[...] this significant step forward in the legal recognition of same-sex couples will inevitably become entangled in the ongoing saga of the culture wars taking place in Europe and around the world», cfr. N. Palazzo, *Fedotova and Others v. Russia: Dawn of a new era for European LGBTQ families?* Maastricht Journal of European and Comparative Law, 30, 3, 2023, p. 227.

<sup>80</sup> N. Palazzo, *Un diritto alle unioni registrate per coppie dello stesso sesso? Analisi di una recente sentenza della Corte EDU*, DPCE online, 57, 1, 2023, p. 1557, disponibile su: <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1864/1871>.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

d'Europa vedendo in tale istituzione una piattaforma sempre più utilizzata per veicolare forme di “narcisismo occidentale” influenzate dagli Stati Uniti d'America<sup>81</sup>. Nella *dissenting opinion* nel caso deciso dalla Grande Camera della Corte, il giudice Wojtyczek ha sottolineato quando profonda possa essere la questione sottoposta alla Corte e quanto questa si inserisca pienamente nel dibattito delle *transnational culture wars*: «Europeans are also very divided on fundamental anthropological and moral ideas constituting the foundation of human rights, and the divergence in this domain has tended to grow in the last few decades. In particular, there is no agreement on the question of who man is, and what his identity, his nature, and his final destiny are»<sup>82</sup>. Lo sviluppo di argomentazioni giuridiche che, nelle categorie di Hunter, potremmo definire “ortodosse” è oggi una caratteristica delle odierne *global culture wars* con impatti profondi non solo nello sviluppo degli ordinamenti interni ma anche su tutto il diritto pubblico internazionale<sup>83</sup>. L'intuizione di Clifford Bob che aveva visto l'allineamento tra dimensione globale e narrazione giuridica non necessariamente “progressista” è quindi sempre più evidente nelle *transnational culture wars* che coinvolgono gli Stati Uniti e l'Europa ma possono riproporsi anche in Sud America<sup>84</sup> o in Africa<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> Il ministro degli esteri della Federazione Russa ha dichiarato che: «La Russia non prenderà parte al tentativo di Nato e Ue nel trasformare la più antica organizzazione europea in un altro luogo dove vengono esaltati i mantra della supremazia e del narcisismo dell'Occidente», *cf.* ANSA, *La Russia lascia il Consiglio d'Europa*, ANSA-Europa, 10/3/2022, disponibile su: [https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/03/10/la-russia-lascia-il-consiglio-deuropa\\_4a82a9e8-db7a-4007-a0bf-1caca9912aab.html](https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/03/10/la-russia-lascia-il-consiglio-deuropa_4a82a9e8-db7a-4007-a0bf-1caca9912aab.html).

<sup>82</sup> *Dissenting opinion* del giudice Wojtyczek in Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fedotova e altri c. Russia*, *op. cit.*, par. 2.3.

<sup>83</sup> Sottolinea opportunamente questo aspetto Martti Koskeniemi secondo cui: «My claim is that what I will call a backlash is not about this or that institution or policy. It expresses a *status anxiety* and takes the form of a *cultural war* against the values and priorities associated with the 'international' or the 'global' that became dominant in the 1990s», *cf.* M. Koskeniemi, *International Law and the Far Right: Reflections on Law and Cynicism*, Fourth Annual T.M.C. Asser Lecture, The Hague, Asser Press, 2019, p. 5. Per un inquadramento storico-giuridico *cf.* P. Annicchino, *The Past is Never Dead: Christian Anti-Internationalism and Human Rights* in M. Koskeniemi, P. Amorosa and M. Garcia Salmones (a cura di), *International Law and Religion. Historical and Contemporary Perspectives*, Oxford, 2017, p. 178 ss.

<sup>84</sup> M.R. de Assis Machado, *Antiabortion legal mobilization in Brazil: Human rights as a field of contention*, *International Journal of Constitutional Law*, 21, 1, 2023, p. 308 ss.

<sup>85</sup> K. Kaoma, *The interaction of human rights and religion in Africa's sexuality politics*, *International Journal of Constitutional Law*, 21, 1, 2023, p. 339 ss.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.*

*Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

### 7. Conclusioni

Le *transnational culture wars* illuminano i conflitti ideologici e politici che attraversano non solo i Paesi occidentali, ma che sono ormai diventati globali. La polarizzazione politica statunitense, unita alle specificità della cultura di *strategic litigation* di quel Paese, ha portato all'esportazione, non sempre intenzionale, di un modello che è arrivato ad influenzare anche sviluppi giuridici in contesti che si autodefiniscono come nemesi dell'Occidente, appare evidente su tutti il caso della Federazione Russa. La costante è la lotta per l'egemonia sul controllo del diritto statale ovvero dell'ermeneutica giuridica dotata del potere coercitivo. Il diritto dello Stato è probabilmente percepito anche come comoda alternativa rispetto ad un lavoro culturale più profondo che consenta effettivamente, nelle parole di Hunter, di «cambiare il mondo»<sup>86</sup>, ma segnala anche un significativo rapporto tra utopia e apocalisse che ha caratterizzato la riflessione di Cover. Resta la fondamentale differenza tra la sacralizzazione del diritto statale e la sua percezione come uno strumento utile per un passaggio sociale che consenta effettive trasformazioni sociali pur non cancellando le tensioni sociali generate dal pluralismo. È questa forse la funzione fondamentale che Cover assegnava allo strumento giuridico ovvero quello di un: «[...] ponte che non deve essere attraversato, non serve solo come mezzo di comunicazione, ma anche per mantenere una 'giusta distanza' fra realtà e avvenire» questo in contrasto con approcci tipici del messianesimo che Cover aveva cominciato a studiare e che si soffermano sulla «[...] credenza che il regno di Dio si possa realizzare sulla terra, comune ai movimenti apocalittici e messianici, come a un diniego del ruolo del diritto nelle lotte di trasformazione della vita umana»<sup>87</sup>. *Nomos and Narrative* di Robert Cover è un contributo sicuramente influenzato dai dibattiti e dal contesto in

---

<sup>86</sup> J.D. Hunter, *To Change the World: The Irony, Tragedy and Possibility of Christianity in Late Modern World*, *op. cit.*

<sup>87</sup> Cfr. M. Goldoni, *Costituzionalismo e pluralismo normativo. La teoria della giusgenesi di Robert Cover*, *op. cit.*, p. 179.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

cui veniva scritto<sup>88</sup>. Tuttavia, è un invito al dialogo anche sulla base del disaccordo<sup>89</sup>. Ci sarebbe da chiedersi se questo metodo sia possibile nella polarizzazione che oggi numerosi Paesi si trovano a vivere. Con i suoi limiti, il pluralismo normativo teorizzato da Cover offre un quadro intellettuale utile ad inquadrare le *transnational culture wars* che caratterizzano oggi tanti Paesi e che vedono, molto spesso, nelle pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei diritti dell'uomo centri di produzione giuridica di fondamentale importanza. Le *transnational culture wars* si inquadrano allora perfettamente nell'ottica del pluralismo normativo in cui il «[...] costituzionalismo svolge una delle sue funzioni essenziali: oltre a legittimare il potere coercitivo dello stato, esso può anche, all'interno di un *framework* culturale pluralistico, legittimare i gruppi, i movimenti e le associazioni, ed essere, a sua volta, da questi legittimato, attraverso il riconoscimento reciproco, per mezzo di un effetto *feedback*»<sup>90</sup>. Le *strategic litigation*, a cui sempre più spesso assistiamo nel contesto delle *culture wars*, appaiono ambire ad un obiettivo specifico che non è necessariamente quello dell'ordinata gestione del pluralismo sociale e ordinamentale che ha spesso caratterizzato la tradizione giuridica occidentale. Ovviamente questa gestione non è avvenuta senza difficoltà: «Ciò non nega, anzi presuppone, che ciascuno di questi ordinamenti abbia cercato di sopraffare gli altri, in senso teocratico o secolare: ma c'è sempre stato nella nostra cultura, diversamente da quanto è avvenuto nelle altre civiltà sulla faccia della terra, un anticorpo sufficientemente resistente per arrestare i processi di degenerazione e ristabilire un equilibrio»<sup>91</sup>. Il pluralismo degli ordinamenti e il "dualismo tra coscienza e diritto positivo" appare nell'odierno Occidente sempre più in crisi. In particolare «[...] ciò che sta venendo meno è proprio questo pluralismo degli ordinamenti e dei fori: per la prima volta ci troviamo di fronte in Occidente alla norma

---

<sup>88</sup> Già nel 2005 Robert Post sottolineava la difficoltà dei suoi studenti di comprendere gli argomenti utilizzati da Cover: «students were virtually indifferent. They found Nomos and Narrative eloquent, but curious and antique, informed by a sensibility that seemed distant and indecipherable [...] Composed just before the Republican revival and the renaissance of Rawlsian public reason, Nomos and Narrative is strikingly uninterested in the normative possibilities of constitutional politics. My best guess is that the students in my seminar could not relate to Nomos and Narrative because they regarded these forms of civic engagement as essential to their life's work», R.C. Post, *Who's Afraid of Jurispathic Courts?: Violence & Public Reason in Nomos and Narrative*, Yale Journal of Law & Humanities, 17, 1, 2005, p. 9-10.

<sup>89</sup> Come ha sottolineato John Valery White: «Nomos and Narrative is an article about recognizing disagreement even as right and justice must be pursued, an approach perhaps at odds with our times», J.V. White, *Nomos and Nation: On Nation in an Age of "Populism"*, *Touro Law Review*, 37, 4, 2022, p. 2043.

<sup>90</sup> M. Goldoni, *Costituzionalismo e pluralismo normativo. La teoria della giusgenesis di Robert Cover*, *op. cit.*, p. 187.

<sup>91</sup> P. Prodi, *Una storia della giustizia*, Bologna, 2000, p. 455.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.**Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

‘ad una dimensione’ e quindi un solo foro, quello del diritto positivo, della norma scritta, essendo venute meno tutte le altre sedi di giudizio che hanno retto sino ai nostri tempi la quasi totalità della nostra vita quotidiana<sup>92</sup>. La norma ad una dimensione e la crisi del pluralismo degli ordinamenti, determinata anche dalla lotta per l’egemonia sul diritto dello Stato, determinano una pedagogia autoritaria che pretende di dotare la legge dello Stato di una forza assiologica monopolista a cui si unisce la rilevanza della narrazione e del dominio simbolico esercitato mediante la forza della coercizione. Se il diritto ha, come abbiamo visto con il riferimento all’opinione di *Justice Kennedy*, anche una funzione eminentemente pedagogica, la crisi del pluralismo degli ordinamenti e la lotta per l’egemonia sul diritto statale mediante la *strategic litigation* possono portare a pedagogie autoritarie<sup>93</sup>. Le *transnational culture wars* ci invitano a riflettere sui limiti del diritto nel creare società realmente inclusive e plurali quando il suo dispiegamento avviene nichilisticamente come “nomodotto”<sup>94</sup> utile solo a trasportare le istanze politiche degli attori in campo<sup>95</sup>. Se il pluralismo normativo preservava la possibilità di utopie e di ponti, secondo la nota metafora coveriana, l’approccio normativo monodimensionale segnala il passaggio dall’utopia alla mentalità apocalittica<sup>96</sup>. Sempre più spesso il mondo occidentale affronta questo passaggio che, come scrive Olivier Roy, segnala una crisi del nostro umanesimo<sup>97</sup>.

---

<sup>92</sup> P. Prodi, *ibid.*, p. 455-456.

<sup>93</sup> Come ha sottolineato Olivier Roy tali pedagogie autoritarie possono interessare tutti gli schieramenti politici: «Mais cette pédagogie autoritaire n’est nullement l’apanage de la gauche progressiste. On la retrouve, au profit des valeurs inverses, dans la droite conservatrice», *cf.* O. Roy, *L’aplatissement du monde. La crise de la culture et l’empire des normes*, *op. cit.*, p. 218.

<sup>94</sup> Su tale espressione si veda N. Irti, *Nichilismo giuridico*, *op. cit.*

<sup>95</sup> Olivier Roy evidenzia i legami tra sviluppo culturale e normazione giuridica: «La pédagogie autoritaire n’a jamais produit de la culture, tout au plus un conformisme de pratiques et une indifférence envers de valeurs devenues purement incantatoires», O. Roy, *ibid.*, p. 231.

<sup>96</sup> Rispetto agli effetti di tale approccio nel mondo della destra religiosa statunitense *cf.* P. Annicchino, *L’Anticristo e la fine del mondo. La Religious Right statunitense tra egemonia costituzionale e influenza internazionale*, *Jura Gentium-Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, XX, 2, 2023, p. 65 ss.

<sup>97</sup> Questo passaggio da utopia ad apocalisse è ben delineato da Olivier Roy: «Car on l’a vu, ce n’est pas l’utopie qui se pointe à l’horizon, c’est plutôt l’apocalypse, que l’on peut choisir dans sa playlist des mondes à venir: réchauffement climatique, guerre civile, grand remplacement, troisième (ou quatrième) guerre mondiale, retour de l’antéchrist, épidémies bien pires que celles d’avant, et tout simplement le vieillissement et la mort. L’Ehpad est désormais un thème central du débat de civilisation en Occident. Et l’écologie profonde comme l’antispécisme ne font qu’acter la disparition réelle, fantasmée, ou même souhaitée de l’humain sur une planète qui part en vadrouille et quenouille. Ce que nous vivons est bien une crise de l’humanisme», *cf.* O. Roy, *ibid.*, p. 231.

Pasquale Annicchino

*Culture wars e potere giudiziario.*

*Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo nel geo-diritto occidentale*

\*\*\*

**Abstract:** Judicial decisions play a decisive role in the *transnational culture wars* that cross many countries and have now become true *global culture wars*. This contribution, after some initial methodological observations, reconstructs some central nodes of Robert Cover's theory on jurisgenesis and frames the contribution of the United States Supreme Court and the European Court of Human Rights in the scenario of today's *culture wars*. A picture emerges in which some legal developments lead us to reflect on the difficulties of normative and social pluralism and the role of law in this context.

**Keywords:** US. Supreme Court; European Court of Human Rights; Culture Wars; Law and Religion; Robert Cover

\*\*\*

**Pasquale Annicchino** – Università di Foggia ([pasquale.annicchino@unifg.it](mailto:pasquale.annicchino@unifg.it))